



GO/190/15

A tutte le Aziende **ASSOCIATE**
operanti nella Regione Puglia

Circolare n. 35/ER_pug

Roma, 29 aprile 2015

Oggetto: LR n. 24 del 16/04/2015. Codice del Commercio
LR n. 18 del 10/04/2015. Sconti self-service anche per disabili

Sul Bollettino ufficiale n. 56 del 22 aprile 2015 è stata pubblicata la legge regionale n. 24/2015 che disciplina l'esercizio di tutte le attività commerciali ricadenti sul territorio regionale.

Tra queste rientra anche l'attività di distribuzione dei carburanti disciplinata al Titolo VI (articoli dal 43 al 56). Fermo restando che con successivo provvedimento della Giunta regionale si individueranno i requisiti e le procedure per dare attuazione alla richiamata legge (art. 3), riportiamo di seguito i principali contenuti, raccomandandovi un'attenta lettura dell'intero articolato.

art. 9 – gli impianti devono essere aperti per almeno 52 ore/settimana e, obbligatoriamente, nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 16:00-19:00. La determinazione dell'orario è rimessa alla libera determinazione del gestore, fermo restando la facoltà dei Comuni di individuare criteri per garantire il servizio anche nei giorni di festa;

art. 45 – i nuovi impianti oltre ad essere dotati di apparecchiatura self-service pre-pay, devono erogare almeno un prodotto a scelta tra gpl e metano, a condizione che ciò non comporti ostacoli tecnici o oneri economici che verranno definiti nei provvedimenti attuativi deliberati dalla Giunta regionale. Gli stessi provvedimenti potranno inoltre prevedere ulteriori requisiti per l'apertura di nuovi impianti;

art. 48 – gli impianti di distribuzione ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione comunale. I contenitori-distributori rimovibili ad uso privato, di cui ai DDMM 19 marzo 1990 e 12 settembre 2003 (ovvero per: aziende agricole / cave / cantieri stradali, ferroviari ed edili / autotrasportatori) sono invece soggetti a SCIA da inviare al Comune competente e non devono essere sottoposti a collaudo;

artt. 52 e 53 – gli impianti nuovi e quelli totalmente ristrutturati devono essere collaudati da apposita Commissione di cui fanno parte: Regione, Comune, VVF, Ufficio delle Dogane ed, eventualmente, un rappresentante della ASL e dell'ente proprietario della strada. In attesa del collaudo il titolare può chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio per una durata massima di 180 giorni;

artt. 63 e 64 – viene abrogata la legge regionale n. 23 del 13/12/2004 "Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti". Fino all'entrata in vigore del nuovo





regolamento, continuerà ad applicarsi il Regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2. Le domande per nuovi impianti presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno esaminate e definite sulla base delle norme vigenti al momento della presentazione.

Gli altri articoli che trattano la materia dei carburanti sono: art. 14 (Osservatorio), art. 61 (Sanzioni), art. 62 (Sospensione decadenza e revoca delle autorizzazioni).

Alleghiamo, infine, la legge regionale n. 18 del 10/04/2015 che riconosce, agli automobilisti disabili, il diritto di poter usufruire del servizio e dello sconto sul prezzo praticato nelle colonnine self-service degli impianti nei quali è presente il gestore.

Cordiali saluti.

Segretario Generale

Madi Gandolfo

Allegati: LR n. 24 del 16 aprile 2015
LR n. 18 del 10 aprile 2015

